SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 143**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1990.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1988-89.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1988-89 con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1990
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 105

ANNATA AGRARIA 1988-89

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Balilla Elio Selenio	Balilla o Elio o Selenio
Gruppo semifino:	*Gruppo superfino* (1):
Lido Rosa Marchetti	Lido o Rosa Marchetti o R.M.
Alfa Argo Cripto Italico Padano (Bahia)	Alfa o Argo o Cripto o Italico o Padano o (Bahia)
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Ariete Ribe (Euribe) Ringo	Ariete o Ribe o (Euribe) o Ringo
Bonnet Bell Europa Loto Molo Pierina Marchetti (2) Riva Smeraldo Veneria	Bonnet Bell o Europa o Loto o Molo o Pierina Marchetti (2) o Riva o Smeraldo o Veneria
Belgioioso (2)	Belgioios (2)
S. Andrea	S Andrea
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Koral Onda Strella	Koral o Onda o Strella
Miara Panda	Miara o Panda
Star Thaibonnet (L 202)	Star o Thaibonnet (L 202)

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa all'annata agraria 1989-90 (campagna commerciale 1990-91)

RISO ESTERO (*)

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani

Risone —	Riso —
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1)
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406.
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta o Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà e del gruppo stesso.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Elio: corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Selenio: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente o breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Ariete: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Bonnet Bell: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Molo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Loto: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Pierina Marchetti: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Riva: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Belgioioso: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Koral: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Miara: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Panda: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Star: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Thaibonnet (L 202): lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia - assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - strisica assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali	10,00 %

(massimo di impurità varietali 5,00% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)

grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Gruppo semifino, fino e superfino:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali	10,00 %
(massimo impurità varietali 5,00%)	
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Per la produzione relativa all'annata agraria 1988/89 e limitatamente alla varietà Vialone Nano la tolleranza di grani gessati è elevata al 4%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.
Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerara impurità varietale.

E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) Grani vaiolati: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) Grani macchiati: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, bruno, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profondo. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) Grani ambrati: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) Grani gialli: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) Grani rotti o rotture: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, così recita:

«Art. 2. — Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà del risone e delle corrispondenti varietà di riso nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso le caratteristiche di ciascuna varietà con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre».

90A2679

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 1990, n. 157.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;

Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 5 luglio 1988 relativamente alla modifica dell'attuale struttura dell'ufficio del consegnatario, da realizzarsi attraverso la suddivisione dello stesso in due distinte unità strutturali individuate in un ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca ed in uno dei laboratori e servizi tecnici;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Ritenuto di accogliere la proposta del comitato amministrativo sopra richiamata;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;

Vista la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 26 del proprio decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 — indicato nelle premesse, è modificato, limitatamente alla parte concernente l'ufficio del consegnatario — nell'ambito della divisione VIII «Contratti» — come di seguito specificato:

Ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca.

Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai servizi amministrativi e del personale ed alla biblioteca, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi e materiali forniti per le esigenze dei suddetti settori, nonché alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per stampati e cancelleria; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso.

Provvede, altresì, alla ricezione, al controllo e distribuzione del materiale di cancelleria e stampati, nonché degli arredi di ufficio e del materiale di consumo igienico sanitario, occorrenti per l'intero Istituto.

Art. 2.

L'art. 34 del sopra menzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Art. 34 *(Ufficio tecnico)*. — Nell'ambito delle attribuzioni ed attività previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, il servizio ufficio tecnico svolge in particolare i seguenti compiti:

progetto, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il complesso dell'Istituto relativamente a: sistemazioni esterne (viabilità e verde), edilizia interna; impianti tecnologici (idrici, fognature, termici, condizionamento, frigoriferi, elettrici, illuminazione, telefonici, elevatori, distribuzione gas, antincendio, sterilizzazione, incenerimento rifiuti, demineralizzazione e distillazione acqua); centrali tecniche (elettriche, idriche, termiche, condizionamento, telefonica);

manutenzione e piccole riparazioni non specialistiche di apparecchiature tecnico-scientifiche di uso corrente nei laboratori dell'Istituto;

lavorazione di vetreria per uso scientifico;

gestione degli automezzi dell'Istituto;

studi e indagini sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare interesse igienico sanitario.

Ufficio del consegnatario dei laboratori e servizi tecnici.

Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai laboratori e servizi tecnici, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi di laboratorio e materiali forniti per le esigenze dei settori in questione, nonche alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per prodotti chimici, prodotti monouso di plastica per laboratorio, bombole, vetreria ed altro materiale tecnico-scientifico; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso.

Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

dirigenti di ricerca: 1;

ricercatori: 3;

assistenti tecnici: 10;

segretari tecnici: 1;

aiutanti tecnici: 42;

addetti tecnici: 33;

operai: 26.

Il presente decreto — debitamente registrato alla Corte dei conti — sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 388

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive, il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973), relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti: «Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti».

Nell'ambito della procedura in questione, sulla base del rinvio operato all'art. 13, punto 4, della legge sopracitata, il comitato scientifico dell'Istituto formula le proposte di pertinenza, relativamente alle materie che riguardano la struttura scientifica e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti.

— Il D.M. 21 novembre 1987, n. 528, recante «Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0199

DECRETO 31 maggio 1990.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1989, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere n. 3.3.3. del 14 febbraio 1990 e n. 40/Cbt6479 del 1° marzo 1990;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitarie e amministrative volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1990, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) è il seguente:

«Art. 13. — 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. *(Omissis).*

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. *(Omissis).*

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 52 della citata legge».

— Il testo dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) è il seguente:

«3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'art. 1, lettera *a)*, quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 già prorogate dall'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

— Il D.M. 17 maggio 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1989.

90A2714

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 1990.

Criteri di riparto dei proventi dell'addizionale nel consumo dell'energia elettrica per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il quale stabilisce che le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt nonché quelle relative alle imprese non distributrici di energia

elettrica che presentano dichiarazioni di consumo sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato;

Rilevato che a norma dello stesso comma 7 dell'art. 6 le somme affluite in detto conto corrente sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero per la successiva loro ripartizione tra comuni e province, secondo i criteri individuati dal Ministro dell'interno sentite l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

Vista la lettera n. 106281, del 2 febbraio 1989 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato che i proventi dell'addizionale predetta affluiti nell'anno 1988 sul conto corrente di tesoreria intestato «somme da devolvere a favore dei comuni e delle province» ascendono a complessive L. 81.519.205.272;

Ritenuto che i criteri di riparto di detta somma tra comuni e province debbono essere individuati con decreto del Ministro dell'interno;

Ravvisato opportuno seguire, nella ripartizione, i criteri previsti per l'addizionale medesima nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 in quanto i criteri stessi:

assegnano il 20 per cento dei fondi alle province e l'80 per cento ai comuni tenendo conto del diverso peso economico finanziario dei soggetti interessati;

ripartiscono i fondi ai singoli enti locali secondo metodi perequativi nell'ambito dei metodi perequativi danno maggiore rilevanza al metodo di riparto calcolato in funzione dell'inverso del reddito provinciale pro-capite tenendo così in considerazione la prevalente localizzazione, in zone con maggior reddito del gettito dell'addizionale sull'energia elettrica;

Considerato che le disposizioni in questione non sono applicabili alle province di Trento e Bolzano in quanto a norma dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le addizionali di che trattasi riscosse nell'ambito delle province suddette sono versate direttamente a quei comuni e province con le modalità previste dal comma 5, dell'art. 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

Sentite l'U.P.I. e l'A.N.C.I;

Decreta:

Art. 1.

I proventi dell'addizionale di cui al comma 7, dell'art. 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, affluiti nell'anno 1988 sul conto corrente di tesoreria intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore di comuni e delle province» e da iscrivere nei competenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, sono così ripartiti:

20 per cento in favore delle amministrazioni provinciali;

80 per cento in favore dei comuni.

Art. 2.

I proventi di cui all'art. 1, destinati alle amministrazioni provinciali e ai comuni sono distribuite:

alle amministrazioni provinciali nella misura del 75 per cento in funzione dell'inverso del reddito pro-capite provinciale ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 del predetto decreto-legge n. 66/1989 e nella misura del 25 per cento con i criteri perequativi indicati alla lettera *c)* del comma 1 dello stesso art. 17;

alle amministrazioni comunali nella misura del 75 per cento in funzione dell'inverso del reddito pro-capite provinciale ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 18 del ripetuto decreto-legge n. 66/1989 e nella misura del 25 per cento con i criteri perequativi indicati alla lettera *c)* del comma 1 dello stesso art. 18.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1990

p. *Il Ministro:* FAUSTI

90A2715

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione all'ospedale provinciale di Bressanone dell'unità sanitaria locale Nord ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1961.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dells pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministrò dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. Dir. San./ra 5049 del 30 agosto 1989 dell'ospedale provinciale di Bressanone - unità sanitaria locale Nord;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale provinciale di Bressanone — unità sanitaria locale Nord — è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1961.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2716

DECRETO 4 giugno 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Saronno dell'unità sanitaria locale n. 9 ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1115 del 7 agosto 1989 del presidio ospedaliero di Saronno - unità sanitaria locale lombarda n. 9;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Saronno, appartenente alla unità socio-sanitaria locale lombarda n. 9, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2717

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 agosto 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'architetto Francesco di Giorgio Martini.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo della suddetta serie all'architetto Francesco di Giorgio Martini;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1780 del 4 agosto 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo ordinario del valore di L. 500, appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato all'architetto Francesco di Giorgio Martini.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: policromia ottenuta con tre colori offset ed un colore calcografico; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta raffigura un particolare delle mura di Corinaldo realizzate dall'architetto Francesco di Giorgio Martini.

Sul francobollo figurano le legende «FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI - 1439-1502» e «MURA DI CORINALDO», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

90A2718

DECRETO 30 settembre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al calcio - campionato nazionale 1988-89.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie:

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Lo sport italiano», dedicato al calcio - campionato nazionale 1988-89;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1781 del 19 settembre 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo ordinario del valore di L. 650, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al calcio - campionato nazionale 1988-89.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: trentadue esemplari: fuori perforazione sono riprodotti gli scudetti delle diciotto squadre del campionato di calcio serie «A» 1988-89.

La vignetta, dedicata all'Inter, campione d'Italia 1988-89, raffigura un pallone nero-azzurro.

Completano il francobollo la legenda «INTER CAMPIONE D'ITALIA 1988-89», la scritta «ITALIA» ed il valore «650».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2719

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 maggio 1990.

Schemi del 13° e 14° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1899, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 1° giugno 1900, con il quale i laghi di Chiusi e di Montepulciano sono stati radiati dall'elenco delle acque pubbliche della su cennata provincia;

Visto il regio decreto 9 settembre 1903, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1903, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il regio decreto 17 febbraio 1907, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1907, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in esame;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 18 giugno 1920, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Visto il regio decreto 5 novembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1926, con il quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della nominata provincia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1967, 6 novembre 1967, 1° giugno 1968, 4 marzo 1969, 8 luglio 1971, 8 novembre 1976 e 11 gennaio 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 settembre 1967, n. 30 del 3 febbraio 1968, n. 241 del 21 settembre 1968, n. 121 del 13 maggio 1969, n. 19 del 22 gennaio 1972, n. 151 del 4 giugno 1977 e n. 233 del 22 agosto 1978, con i quali sono stati pubblicati, rispettivamente, il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 18 novembre 1976 con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia citata;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visti gli schemi di 13° e 14° elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - sezione competenze statali per la provincia di Siena, concernente l'iscrizione di pozzi e corsi d'acqua non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione degli annessi schemi di 13° e 14° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - designato per la provincia di Siena, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 19 maggio 1990

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL 13° ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
147	Fosso «La Vena»	Fosso Fusola	Monteroni d'Arbia	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici esse comprese	
257	Pozzo «Pian de Renai»	—	Abbadia San Salvatore	—	

Visto. *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

SCHEMA DEL 14° ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
229	Torr. Tuoma inf. n. 217	Asso	S. Quirico d'Orcia - Trequanda - Pienza	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici compreso quella in prossimità del podere Cavarciano	
235	Fosso Stagno o Trogone - inf. n. 234	Tresa	Pienza e S. Quirico d'Orcia	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici compreso quella in prossimità di V.lla Borgetto	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

90A2720

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 giugno 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 28 settembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 giugno 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1990
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 200

90A2731

DECRETO 18 giugno 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 giugno 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 dicembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 giugno 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1990
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 201

90A2732

DECRETO 18 giugno 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990.

Decreta:

Per il 28 giugno 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 giugno 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 giugno 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1990
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 202

90A2733

DECRETO 18 giugno 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1990 che hanno disposto per il 15 giugno 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,46 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,82 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 89,55 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,24 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,40 per i BOT a centottantadue giorni e a L. 88,80 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1990
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 203

90A2734

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università per ottenere la modifica di statuto all'art. 14 *ter*, lettera *a)*, che prevedono l'istituzione per la facoltà di ingegneria della scuola di specializzazione in calcolo delle strutture e la trascrizione dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessita di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proprie note n. 127 del 4 novembre 1986 e n. 5384 del 20 gennaio 1988 con le quali sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 23 gennaio 1988, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in calcolo delle strutture, trasmesso con nota ministeriale n. 1481 del 27 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriomente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di ingegneria, è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in calcolo delle strutture.

Art. 2.

Dopo l'art. 244 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente articolo unico relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in calcolo delle strutture.

Art. 245.

È istituita la scuola di specializzazione in calcolo delle strutture presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo del calcolo delle strutture.

La scuola rilascia il titolo di specialista in calcolo delle strutture.

La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria e l'istituto di scienza e tecnica delle costruzioni.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria ed in architettura. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

comportamento meccanico dei materiali;
dinamica strutturale;
metodi numerici nell'analisi strutturale;
problemi non lineari;
strutture bidimensionali piane e curve.

2° Anno:

ingegneria sismica;
problemi speciali di meccanica computazionale;
problemi speciali delle costruzioni metalliche;
sicurezza strutturale e metodi probabilistici;
strutture speciali.

Complementari (a scelta dello specializzando e col consenso del consiglio dei docenti):

calcolo a rottura;
collegamenti nelle strutture metalliche;
consolidamento strutturale;
costruzioni antisismiche;
costruzioni in muratura;
dinamica non lineare e carichi impulsivi;
elementi finiti per l'analisi non lineare;
fondazioni ed opere in terra;
geomeccanica;
grafica automatica;
grandi deformazioni ed instabilità;
meccanica della frattura e fenomeni di fatica;
metodi di calcolo per elementi di contorno;
ottimizzazione e progetto automatico;
problemi di interazione;
problemi speciali dei ponti;
problemi speciali delle strutture marine ed offshore;
problemi speciali delle centrali nucleari;
problemi termici;
sperimentazione su modelli e strutture.

Le attività pratiche consistono nell'elaborazione di una «tesina» per ogni anno di corso svolta nell'ambito di almeno tre degli insegnamenti seguiti nell'anno stesso dallo specializzando. La tesina verte su un significativo procedimento di calcolo strutturale, dai presupposti teorici ai risultati numerici e loro interpretazioni. Le attività pratiche vengono svolte nelle ore libere dalle lezioni.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore

90A2722

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1989, n. 126) che ha modificato lo statuto della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Rilevata la presenza nel predetto decreto del Presidente della Repubblica di alcuni errori materiali;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1989 citato nelle premesse viene così rettificato:

all'art. 725, area *h)* - rianimazione, l'insegnamento rianimazione matermo-fetale è rettificato in «rianimazione materno-fetale»;

all'art. 726, 4° anno - indirizzo in terapia intensiva, l'insegnamento nutrizione enterale e parentale è rettificato in «nutrizione enterale e parenterale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 marzo 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A2723

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni a titolari di uffici consolari onorari

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Quinto de Vitis, vice console onorario in Seattle (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Washington, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Maschero, vice console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato dello Utah, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Francesco Feoli, console onorario in Colon (Panama), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Colon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Panama degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Panama delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Panama;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Panama;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Carlo Bottazzi, vice console onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Bariloche, Pilcaniyeu, Norquincò e 25 de Mayo della provincia di Rio Negro ed i dipartimenti di Huiliches, Colloncurà e Los Lagos della provincia di Neuquen, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vittorio Montemezzani, agente consolare onorario in Anchorage (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato dell'Alaska, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Cosimo Fiorella, console onorario in Fointe - Noire (Congo), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni di Kouilou, Bouenza e Niari, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Brazzaville;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni (escluse le vidimazioni di certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Brazzaville delle richieste di rilascio e rinnovo di passaporti;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2724

Determinazione della circoscrizione territoriale dell'ufficio onorario in Georgetown (Guyana) e limitazione delle funzioni al titolare dell'ufficio stesso.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria in Georgetown (Guyana) è determinata come segue: il territorio dello Stato della Guyana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Richard B. Fields, agente consolare onorario in Georgetown (Guyana), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato della Guyana, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà dei passaporti italiani per il loro rinnovo, dei documenti necessari per il rilascio di nuovi passaporti italiani, dei passaporti stranieri per il rilascio del visto d'ingresso in Italia;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aereoporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aereoporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aereoporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aereoporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del Golfo di Napoli impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

8) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

10) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli): lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

11) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

12) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

13) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

14) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

15) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli: lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

16) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

18) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile Santa Maria delle grazie», in località La Schiana Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

20) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

21) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

22) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

23) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

24) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31.019 e 31.020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

25) Area del comune di Napoli-Secondigliano. - Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

26) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

27) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

28) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

29) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal Commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

30) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

31) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988.

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

32) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

33) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

34) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

35) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania; fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbaio 1989.

36) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo palazzo di Giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

37) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di Giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63, n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

38) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di Giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

39) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di Giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

40) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

41) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

42) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monterusciello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

43) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monterusciello, finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

44) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

45) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio, in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

46) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

47) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche e di economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

48) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

49) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi della legge n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

50) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). - Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

51) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

52) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazionedei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

53) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

54) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali in località Monteruscello finanziato dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

55) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, una aula magna, 2 palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia; lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

56) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

57) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

58) Area del comune di Napoli. — Costruzione di sei fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

59) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

60) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

61) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione di 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

62) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

63) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del III Centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

64) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

65) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

66) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e I stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

67) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

68) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi FIO-FERS e mutuo BEI; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

69) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

70) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

71) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

72) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

73) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga da dodici mesi al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

74) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

75) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-CASMEZ; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

76) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione Nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;

77) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli): imprese impegnate nella realizzazione di «costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

78) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge 219/81; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

79) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

80) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - I lotto dal casello autostradale NA-SA al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

81) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

2) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

3) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

4) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

5) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

6) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

7) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

8) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

9) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

10) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fivre*, con sede in Milano, per il solo stabilimento di Pavia:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 20 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

2) *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

3) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986:
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983:
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983:
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

4) *S.p.a. Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

5) *S.p.a. Zanussi climatizzazione*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

6) *S.p.a. Ducati elettronica*, con sede in Bologna, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

7) *S.p.a. Zeltron*, con sede in Campoformido (Udine), produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

8) *S.p.a. Inclco*, con sede in Orsenigo (Como), produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

9) *S.p.a. Zanussi elettronica*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

10) *S.p.a. Zanussi componenti plastica*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

11) *S.p.a. Zanussi metallurgica*, con sede in Maniago (Pordenone), produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

12) *S.p.a. Zanussi elettromeccanica*, con sede in Pordenone produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 27 dicembre 1985 e 5 maggio 1986, inerenti Industrie Zanussi, sede Pordenone, unità nazionali, stesso periodo.

13) *S.p.a. Maestrelli* ora *Officine meccaniche Zetavu*, con sede in Milano, stabilimenti di Assago (Milano) e Milano:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 23 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Litografia Leschiera*, con sede in Milano, stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 gennaio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Litografia Leschiera*, con sede in Milano, stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 13 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 gennaio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Leonard stamp*, con sede in Tribiano (Milano), stabilimento di Tribiano (Milano):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Vibra*, con sede in Milano, stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Vibra*, con sede in Milano, stabilimento di Milano:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 15 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Comet opera*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Comet opera*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Omasti*, con sede in Nigoline di Corte Franca (Brescia), stabilimento di Nigoline di Corte Franca (Brescia):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.c.r.l. Manifattura di Pompiano*, con sede in Pompiano (Brescia), stabilimento di Pompiano (Brescia):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Veam*, con sede in Milano, per il solo stabilimento di Arese (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Sagdos*, con sede in Brugherio (Milano), stabilimento di Brugherio (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1990 al 20 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 27 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Sagdos*, con sede in Brugherio (Milano), stabilimento di Brugherio (Milano):

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Franzoni filati*, con sede in Esine (Brescia), stabilimento di Esine (Brescia):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indiati:

1) *S.p.a. Nuova Verbania*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 7 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 14 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 27 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 11054.

4) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 15 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Cofer*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta Compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo*, con sede in Roma e stabilimenti di Milano e Roma:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Editori riuniti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A2670

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specifiche che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Adn Kronos*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 37 della legge n. 416/81) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1989: dal 1° dicembre 1988.

2) *S.r.l. Federgraf*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 2 febbraio 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989.

90A2711

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Bonavolontà prof. dott. Aldo;
Burgio prof. dott. Giuseppe Roberto;
Candia prof. dott. Luigi;
D'Aquino on. prof. dott. Saverio;
De Fulvio dott. Silvano;
Degan sen. dott. Costante (alla memoria);
Depperu prof. dott. Egidio;
Falcitelli dott. Nicola;
Greco Gioacchino - colonnello dei Carabinieri;
Imperato prof. dott. Carlo;
Manni prof. dott. Corrado;
Marmont du Haut Champ prof. dott. Alberto;
Motta prof. dott. Giovanni;
Pezcoller prof. dott. Alessio;
Rossetti dott. Giovanni - colonnello dei Carabinieri;
Salvatore prof. dott. Gaetano;
Sirchia prof. dott. Girolamo;
Spennati dott. Pompeo;
Vallario prof. dott. Domenico;
Venosta dott. Guido.

Con lo stesso decreto è stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Blondet prof. dott. Cesare;
Iaconis dott. Carlo - generale di brigata della Guardia di finanza;
Orrù Aldo - tenente colonnello dei Carabinieri;
Russo dott. Francesco - tenente colonnello dei Carabinieri.

90A2727

MINISTERO DEL TESORO

N. 116

Corso dei cambi del 15 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1242,750	1242,750	1242,75	1242,750	1242,750	1242,750	1242,240	1242,750	1242,750	—
E.C.U.	1514,500	1514,500	1515 -	1514,500	1514,500	1514,500	1514,500	1514,500	1514,500	—
Marco tedesco	734,080	734,080	734,50	734,080	734,080	734,080	734,150	734,080	734,080	—
Franco francese	218,130	218,130	218,25	218,130	218,130	218,130	218,150	218,130	218,130	—
Lira sterlina	2120,700	2120,700	2120 —	2120,700	2120,700	2120,700	2120,700	2120,700	2120,700	—
Fiorino olandese	651,840	651,840	652,20	651,840	651,840	651,840	651,900	651,840	651,840	—
Franco belga	35,699	35,699	35,74	35,699	35,699	35,699	35,700	35,699	35,699	—
Peseta spagnola	11,895	11,895	11,90	11,895	11,895	11,895	11,889	11,895	11,895	—
Corona danese	192,890	192,890	193,10	192,890	192,890	192,890	192,890	192,890	192,890	—
Lira irlandese	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	—
Dracma greca	7,511	7,511	7,52	7,511	7,511	7,511	7,515	7,511	7,511	—
Escudo portoghese	8,378	8,378	8,36	8,378	8,378	8,378	8,384	8,378	8,378	—
Dollaro canadese	1060 —	1060 —	1061 —	1060 —	1060 —	1060 —	1059,500	1060 —	1060 —	—
Yen giapponese	8,054	8,054	8,07	8,054	8,054	8,054	8,051	8,054	8,054	—
Franco svizzero	865,140	865,140	866 —	865,140	865,140	865,140	865,180	865,140	865,140	—
Scellino austriaco	104,350	104,350	104,40	104,350	104,350	104,350	104,337	104,350	104,350	—
Corona norvegese	191,760	191,760	191,60	191,760	191,760	191,760	191,250	191,760	191,760	—
Corona svedese	203,330	203,330	203,25	203,330	203,330	203,330	203,570	203,330	203,330	—
Marco finlandese	312,720	312,720	312,75	312,720	312,720	312,720	312,420	312,720	312,720	—
Dollaro australiano	963,200	963,200	964 —	963,200	963,200	963,200	962,500	963,200	963,200	—

Media dei titoli del 15 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,500
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,775
» » » 22- 6-1987/91	94,775
» » » 18- 3-1987/94	80,375
» » » 21- 4-1987/94	81,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,250
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,975
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,300
» » » » 18-10-1985/90	100,275
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,575
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	101,125
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,675
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,500

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 6-1984/91	101,025
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,350
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,300
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,475
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,525
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,600
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,275
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,300
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,175
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,675
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,625
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,800
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,975
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,200
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,825
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,200
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,700
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,850
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,725
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,025
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,525
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,025
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,275
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,375
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,600
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,925
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,500
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,025
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,200
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,525
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,675
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,675
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,750
»	»	»	»	1-11-1986/96	95 —
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,150

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	16- 6-1990	99,875
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,775
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,775
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,775
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,750
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,725
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,925
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,725
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,425
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,775
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,325
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,425
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,300
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,275
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	96,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,525
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,875
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,600
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,950
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,975
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,150
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,925
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,500
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,475
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,200
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,225

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,350
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,300
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,225
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,925
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,125
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,225
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	89,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	90,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	90,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,075
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,350
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	93,125
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	94,775
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,975
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M15060

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 2210 del 18 maggio 1990, il prof. Benedetto Massenzi, con studio in Udine, via Bezzecca, 3, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa artigiana lavori e produzione - Soc. coop. a r.l.»; con sede in Castions di Strada, sciolta il 10 agosto 1966 con rogito notaio dott. Luigi Udina di Palmanova in sostituzione del sig. Franco Tomasin, deceduto.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2212 del 18 maggio 1990, il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, è stato nominato liquidatore della «Edilizia ferroviaria Il Nido Nuovo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 6 febbraio 1975 con rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste in sostituzione del sig. Mario Ercigoj.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2213 del 18 maggio 1990, il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, è stato nominato liquidatore della «Rapid - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 15 novembre 1973 con rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste in sostituzione del sig. Alfredo Malusà

Con deliberazione della giunta regionale n. 2214 del 18 maggio 1990, il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, è stato nominato liquidatore della «C.O.M. Saldatura elettrica autogena - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Dorligo della Valle, sciolta il 28 ottobre 1975 con rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Trieste, in sostituzione dei signori Alfonso Amodeo e Luigi Delise.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2215 del 18 maggio 1990, il dott. Leri Pegolo con studio in Pordenone, via Vallona, 1, è stato nominato liquidatore della «La Costruttrice - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vivaro, sciolta il 31 gennaio 1961 con rogito notaio dott. Giacomo Del Bianco di Spilimbergo, in sostituzione del sig. Giuseppe Cesaratto.

90A2728

REGIONE PUGLIA

Autorizzazione all'uso di contenitori in polietilentereftalato per l'acqua minerale Paravita

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 1002, la Paravita S.p.a., con sede in Parabita (Lecce); produttrice di acqua minerale, è stata autorizzata nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Anastasia, nato a Casarano il 19 gennaio 1948, all'uso dei contenitori in PET (Polietilentereftalato) «Vivypak» della Società italiana poliesteri prodotti dalla ditta Cobarr, della capacità di ml. 1500 (lt. 1,50) in conformità al decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

La società «Paravita» è tenuta a far eseguire dal P.M.P. di riferimento le prove di cessione sui contenitori come sopra autorizzati, con frequenza almeno semestrale ed a proprie spese.

90A2729

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 maggio 1990 concernente: «Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 1921/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 1990).

All'art. 1, terzo comma, dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pagina 16, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire *43* miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.», si legga: «Le opere di cui al comma precedente, dell'importo globale di lire *179* miliardi, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.».

90A2768

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- — presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- — presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000